



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BARBERI ALESSANDRO (ID FSI 102499)

Con segnalazione alla Giustizia Sportiva del 14 marzo 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del “2° Memorial Merlini Peppino” De Angelis Lorenzo (A.N.) quanto segue:

“Siamo al 7° e ultimo turno di questo torneo serale. Come abitualmente faccio all'inizio di ogni turno, raccomando ai giocatori di mettere in silenzioso il telefono prima di spegnerlo e di separarsene per l'intera durata della partita, anche per andare nelle altre aree di torneo (bagno, punto ristoro e area fumatori).

Nell'area dedicata ai fumatori, all'esterno del circolo, vedo Barberi che indossa la sua giacca ogni volta che esce a fumare. Poco prima delle 23:30 rientra da una delle sue uscite, toglie la giacca e la mette sulle ginocchia. Nell'operazione cade il suo smartphone a terra, lui lo raccoglie e lo appoggia sul tavolo in prossimità della scacchiera.

Chiamo il mio collaboratore affinché controlli le altre partite in corso e mi avvicino a Barberi dicendo che la partita viene interrotta ed aggiudicata a Di Trapani a causa del cellulare posto sul tavolo di gioco.

Barberi me lo mostra dicendomi che è spento e accenna a muovere. Io fermo l'orologio ribadendo che la partita è finita. Barberi mi guarda e dice a voce alta: “Ma è assurdo! Sono decenni che gioco e non è mai successa una cosa simile.”

Gli chiedo di abbassare la voce e di firmare i formulari, apponendo il risultato di 0-1.

Barberi scarabocchia una firma solo sul suo formulario senza scrivere il risultato, prende la giacca e il telefono e se ne va spostando in malo modo le sedie sul suo percorso, dicendo “Andate a cagare”.

Il giocatore deve aver abbandonato subito il circolo poiché dopo aver ritirato i formulari l'ho cercato per avvisarlo che avrei denunciato alla Giustizia Federale l'atto di intemperanza, ma non c'era già più”.

Non perveniva alcuna nota difensiva da parte dell'incolpato.

L'art. 11.3 lettera b) delle Laws of Chess prevede che: *“During play, a player is forbidden to have a mobile phone and/or other electronic means of communication in the playing venue. If it is evident that a player brought such a device into the playing venue, he shall lose the game. The opponent shall win. The rules of a competition may specify a different, less severe, penalty. The arbiter may require the player to allow his clothes, bags or other items to be inspected, in private. The arbiter or a person authorised by the arbiter shall inspect the player and shall be of the same gender as the player. If a player refuses to cooperate with these obligations, the arbiter shall take measures in accordance with Article 12.9.”.*

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”*.

Nel caso di specie, il giocatore è stato trovato in possesso di un telefonino e le norme sono chiare nel stabilire il divieto di averne uno a portata di mano, ancorchè spento. La reazione del tesserato alla decisione arbitrale è stata con tutta probabilità dettata dalla non precisa conoscenza del regolamento e, in ogni caso, contraria ai principi di lealtà e correttezza.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato BARBERI ALESSANDRO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 31/3/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano